

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# N. 15 DEL 30-04-2015

**OGGETTO:** Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2015.

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

# All'appello risultano:

Presenti	Assenti	
CASTELLINI DELIA MARIA BONI DAVIDE ANDREOLI ANDREA BOSCHETTI MARIA GRAZIA SGANZERLA ALICE COZZAGLIO ELISA GAETARELLI FABIO	CIVIERI VIRNA	
RIGHETTINI ROBERTO CAPUCCINI GIULIANA ELENA PAOLO		
Presenti: 10	Assenti: 1	

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **FABRIS EDI**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **SGANZERLA ALICE**, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

# N. 15/C.C. del 30-04-2015

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2015.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente n. 41 del 30.09.2014 con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, l'aliquota e l'esenzione per l'anno 2014;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2015, l'aliquota e l'esenzione dell'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione;

UDITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente;

CON VOTI favorevoli n° 8 (otto), contrari n° 2 (due: Capuccini, Righettini), nessuno astenuto resi da n° 10 (dieci) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

#### **DELIBERA**

- 1) di stabilire per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella seguente misura: 0,8% (0,8 per cento).
- di stabilire inoltre che l'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti favorevoli n° 8 (otto), contrari n° 2 (due: Capuccini, Righettini), nessuno astenuto resi da n° 10 (dieci) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

### Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa FABRIS EDI) OSCOLANO MADERNO SCOLANO MADER

IL PRESIDENTE (SGANZERLA ALICE)

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

N. 15 /C.C. del 3 0 APR 2015

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2015.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione si esprime il seguente parere ai sensi degli artt. 49 e 147*bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

favorevole;

[ ] la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NANZIARIA



# **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15/C.C. del 30-04-2015

OGGETTO: Addizionale I.R.PE.F. - determinazione dell'aliquota e dell'esenzione anno 2015.

# **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

EGRETARIO Dott.ssa Edi

> GRETARIO Oott.ssa Ed

OMUNALE

Toscolano Maderno, 19-05-2015

# CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 in data 30-04-2015, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).